

La Corte d'Appello di Sassari ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità del Comune per la caduta occorsa alla danneggiata su una griglia stradale. Pur riconducendo la fattispecie alla responsabilità oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e accertato il nesso tra la cosa (la griglia) e l'evento, la Corte ha ritenuto che la causa esclusiva del sinistro fosse la condotta imprudente della danneggiata, idonea a integrare caso fortuito e a interrompere il nesso causale, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.

In particolare, è stato valorizzato il fatto che il dislivello era chiaramente visibile, in condizioni di piena luce e in un luogo conosciuto dalla stessa, nonché che l'attrice non avesse adottato le normali cautele, scegliendo di attraversare fuori dalle strisce.

Ne consegue che la cosa ha avuto il ruolo di mera occasione dell'evento, con esclusione della responsabilità del custode e conferma del rigetto della domanda risarcitoria.